

APPELLO 3/2012
Barca GIOY contro Comitato per le proteste
XXXI Campionato Invernale del Golfo di Salerno

Regole: 60.3(a) - 61.1(b) – 61.2 – 62 - 63.1 – 77 – A5 – F2.1 - G4

Tranne che nei casi espressamente previsti dalla regola 63.1, una barca non deve essere penalizzata senza udienza.

Una richiesta di riparazione per un fatto ricadente sotto l'ipotesi di cui alla regola 62.1(a) (azione impropria od omissione di uno dei comitati) non deve essere respinta per il solo motivo che vi è stata una colpa (fault) del richiedente ma occorre altresì che tale colpa abbia contribuito all'azione impropria che ha prodotto un peggioramento del punteggio.

LA GIURIA DI APPELLO

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Eugenio Torre (relatore), Fabio Donadono (componente), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

Sull'appello presentato dalla Barca GIOY avverso due decisioni prese dal Comitato per le Proteste del XXXI Campionato Invernale del Golfo di Salerno, una in merito alla richiesta di riparazione presentata da GIOY il 19 Gennaio e l'altra in merito alla richiesta di riparazione presentata da GIOY il 29 Gennaio.

Nel corso del campionato in epigrafe la barca GIOY presentò due richieste di riparazione per altrettanti distinti casi avvenuti uno il 15 Gennaio e l'altro il 29 Gennaio. Entrambe le richieste furono respinte dal comitato per le proteste e contro tali decisioni GIOY ha presentato un unico atto d'appello. Nella richiesta del 29 Gennaio, GIOY lamentava la presenza nel proprio raggruppamento di due barche che, a suo dire, il Comitato avrebbe dovuto inserire in altro gruppo. La richiesta fu discussa lo stesso giorno, venne respinta e la decisione comunicata seduta stante. Va subito detto che il termine per la presentazione dell'appello scadeva 15 giorni (reg. F2.1) dopo il ricevimento della decisione e quindi il 13 Febbraio mentre esso risulta spedito il giorno 17 Febbraio. L'appello per il caso del 29 Gennaio è dunque tardivo e non può essere esaminato dalla Giuria d'Appello. La richiesta di riparazione per il caso del 15 Gennaio fu presentata il giorno 19 Gennaio e discussa il successivo 4 Febbraio. In tale occasione, il Comitato per le Proteste, considerando che la richiesta era stata presentata non appena pubblicate le classifiche, estese il tempo limite e la dichiarò valida. Per questo caso l'appello è tempestivo e può essere esaminato.

Va premesso che il bando di regata al punto 11 stabiliva: "Ciascuna barca iscritta dovrà gareggiare esponendo il numero velico o la sigla del proprio certificato di stazza. L'inadempimento di tale obbligo verrà sanzionato con l'aumento di tre punti sul punteggio conseguito nella prova a cui ha partecipato."

Le istruzioni di regata non prevedevano alcuna deroga né alla regola A5 né alla regola 63.1.

In occasione della prova del 15 Gennaio, il Comitato di Regata rilevò che GIOY era priva di numeri velici e applicò la sanzione di 3 punti, prevista dal bando, senza protestare la barca e quindi senza udienza. Contro tale azione del Comitato di Regata, GIOY presentò richiesta di riparazione. In essa

il concorrente dichiarava la sua buona fede, facendo notare che anche nelle prove precedenti molte altre barche avevano presentato irregolarità sui numeri che non erano state sanzionate. Questa richiesta di riparazione fu respinta con la motivazione che durante l'udienza GIOY aveva implicitamente ammesso di aver infranto la regola 77 e che tale infrazione costituiva *“una colpa del concorrente che pertanto esclude la possibilità di chiedere riparazione”*.

Come già detto, contro tale decisione GIOY ha presentato appello motivandolo con gli stessi argomenti della richiesta di riparazione e lamentando delle carenze di comunicazione riguardo a una email che asserisce di non aver mai ricevuto e che il Comitato di regata avrebbe inviato ai concorrenti per avvertirli che a partire dalla quarta prova ci sarebbe stata maggiore severità verso le irregolarità dei numeri velici.

Nelle proprie osservazioni all'appello il Comitato per le proteste afferma che il presidente del Comitato di regata aveva informato in mare il concorrente prima dell'inizio delle operazioni di partenza *“per indicare al concorrente l'infrazione della regola 11 del Bando di Regata e della RRS 77”*. Non viene precisato se ciò avveniva dopo il segnale preparatorio, cioè quando la barca era già in regata, oppure se si trattava di una sorta di avvertimento preventivo. Giova ricordare che la regola G4, per il caso di infrazioni alla regola 77 nonché all'appendice G, effettivamente contempla l'ammonimento. Tuttavia questo deve avvenire ad opera del Comitato per le proteste (e non del Comitato di regata) dopo che esso ha accertato l'avvenuta infrazione. La regola G4 dispone pure che, in caso di ammonimento, sia concesso alla barca il tempo di mettersi in regola. Se invece si trattava di un'informativa, riguardante un'infrazione commessa e quindi suscettibile di protesta, essa doveva comunque essere effettuata dopo la fine della regata (reg. 61.1(b)). Inoltre la protesta non fu poi depositata all'ufficio di regata (reg. 61.3) anzi non fu neppure scritta e la barca fu penalizzata senza udienza.

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

La regola A5 prescrive che, a parte alcune situazioni che non ricorrono nel presente caso, *“Solo il comitato per le proteste può compiere altre azioni che peggiorino il punteggio di una barca”*. La regola 63.1 dispone: *“Una barca o un concorrente non devono essere penalizzati senza udienza tranne per quanto previsto dalle regole 30.2, 30.3, 67, 69, A5 e P2.”*

Il Comitato di regata commise un errore penalizzando GIOY senza ricorrere al Comitato per le proteste (reg. A5) e senza udienza (reg. 63.1).

Il Comitato per le proteste commise poi l'errore di respingere la richiesta di riparazione decidendo che il peggioramento del punteggio di GIOY era stato causato dalla sua infrazione alla regola 77.

Innanzitutto l'infrazione di GIOY non è mai stata accertata nel corso di un'udienza di una protesta valida, né il Comitato per le proteste poteva trasformare la richiesta di riparazione di GIOY in una protesta contro di essa; la regola 60.3(a) stabilisce infatti che un Comitato per le proteste non può protestare una barca *“in seguito ad informazioni derivanti da una richiesta di riparazione”*. Ma, anche a prescindere da ciò e tornando alla motivazione con cui venne respinta la richiesta, il Comitato per le proteste non considerò che la causa diretta del peggioramento del punteggio di GIOY fu solamente l'errore del Comitato di regata. Nessun errore di GIOY è stato concausa dell'errore del Comitato (e quindi del peggioramento del suo punteggio). Infatti l'infrazione di GIOY circa i numeri velici non può aver indotto in alcun modo il Comitato di regata ad agire senza attenersi alle disposizioni del regolamento e ad applicare una penalità non ostanti le disposizioni delle già richiamate regole A5 e 63.1.

Il Comitato che aveva direttamente osservato l'infrazione di GIOY avrebbe potuto protestarla in base alla reg. 60.3 ma per farlo validamente, oltre informarla entro il termine per la presentazione delle proteste come prescritto dalla reg. 61.1(b), avrebbe dovuto scrivere la protesta, come prescritto dalla regola 61.2, e consegnarla nei termini all'ufficio di regata come prescritto dalla regola 61.3.

Per tutti questi motivi la Giuria d'Appello annulla la decisione impugnata, con la quale si confermava la sanzione di 3 punti a carico di GIOY nella prova del 15 Gennaio, e dispone che sia rifatta la classifica senza l'applicazione di detta penalità.

Così deciso in Alassio il 14 Luglio 2012.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale